

## IL VUOTO DI POTERE NELLA « LIBERA RESPUBLICA »

1. — Queste note, è bene premetterlo, sono state occasionate dalla lettura della monografia recentemente dedicata da Joachim Jahn all'*interregnum* e alla *dictatura comitiorum habendorum causa* nella *libera respublica*<sup>1</sup>: una monografia che colma una lacuna perché, pare impossibile, mancava a tutt'oggi uno studio completo degli *interregna* e delle relative vicende.

Il libro del Jahn si divide in due parti. La seconda<sup>2</sup> elenca e analizza tutti i casi, sicuri e meno sicuri, verificatisi dalle origini al 43 a.C., anno dell'elezione di Ottaviano a console. La prima<sup>3</sup>, che l'a. presenta come « parte generale » della trattazione, trae le conclusioni storico-politiche, e in certo senso anche giuridiche, in ordine ai due istituti ed ai loro rapporti reciproci.

Siamo sinceri: si poteva approfondire di più, non tanto sul piano della ricostruzione dei dati, sintetica ma rigorosa, quanto sul piano delle valutazioni politico-costituzionali. Ma siamo più sinceri ancora: a parte il fatto che già così come si presenta l'opera onora l'autore e la scuola dalla quale egli proviene, è stato un bene, non un male, che il lavoro di ricostruzione (la « parte generale », per intenderci) non sia stato portato oltre certi limiti di completezza. Il maggior pericolo cui sono esposti gli storici di Roma, e in particolare gli storici del diritto romano, è che si aumentino e si infittiscano le sbarre di quella meravigliosa prigione che è lo *Staatsrecht* di Theodor Mommsen, dalla quale è tanto difficile evadere. Il tempo e l'esperienza ci fanno sempre più avvertiti che lo « *Staatsrecht* » mommseniano ha molto del « *Rechtsstaat* » e che questo « stato di diritto » che Mommsen ha insuperabilmente « rifatto » *a posteriori* utilizzando razionalmente l'immensa congerie dei dati a disposizione come pezzi di un solo e vastissimo mosaico, non era pre-

\* In ANA. 82 (1971) 288 ss.

<sup>1</sup> JAHN, « *Interregnum* » und *Wahldiktatur* (Kallmünz 1970) 195.

<sup>2</sup> 55 ss.

<sup>3</sup> 11-54.

cisamente lo stato che i Romani fecero, disfecero e rifecero, senza eccessivi scrupoli di coerenza, durante i secoli della loro storia.

2. — Il discorso sulla *dictatura comitiorum habendorum causa*, almeno per quanto riguarda gli interessi del giurista, è il più semplice.

L'istituto<sup>4</sup> si profilò, uscendo dal tronco comune della *dictatura*, intorno al 350 a.C., come istituto di comodo, cioè alla stessa guisa delle altre *dictaturae imminuto iure*. Uno dei consoli, *oriens de nocte silentio*<sup>5</sup>, provvedeva a *dicere dictatorem*, normalmente a sèguito di un *senatus consultum* (forse, alle origini, in base all'*auctoritas patrum*), per potersi esimere e per poter esimere il collega dalla complessa incombenza delle elezioni magistratuali e per potersi quindi, così come il collega, allontanare da Roma. Il *dictator* nominava il *magister equitum* e provvedeva a ricevere le candidature (ivi compresa, eventualmente, anche quella del *magister equitum*), ad approvarle e ad indire i comizi.

Il vantaggio di rendere liberi i consoli nei loro movimenti era compensato dallo svantaggio di porre il dittatore in grado di favorire la elezione di persone di sua stretta fiducia, e in particolare del *magister equitum*. Ma bisogna anche aggiungere che il dittatore era a sua volta persona di fiducia del console che lo aveva nominato, e quindi di quella fazione dominante del *senatus* (o dei *patres*) che, con l'aria di esprimere solo un consiglio, aveva in realtà autorizzato a *dicere dictatorem* quello tra i due consoli in carica che era di suo maggior gradimento, ed aveva perciò esautorato ogni possibile influenza elettorale dell'altro console. D'altra parte, quando i disegni della fazione dominante non si realizzavano, e il console nominava un dittatore sgradito o il dittatore pilotava verso le magistrature di maggior rilievo persone non bene accette, vi era sempre la valvola di sicurezza degli *augures*, che dichiaravano *vitio factus* l'eletto. Il che spiega perché, ad esempio, i *plebeii* si siano dati tanto da fare anche per essere ammessi ai sacerdozi.

Forse è in questa alternativa di vantaggi, di volta in volta conquistati dagli uni e smantellati dagli altri, che sta la spiegazione del declino dell'istituto della *dictatura comitiorum habendorum causa* sul finire del sec. III a.C.<sup>6</sup>.

<sup>4</sup> Per il quale è giusto richiamarsi allo studio di LUZZATTO, *Appunti sulle dittature « imminuto iure » etc.*, in *St. De Francisci* 3 (1956) 405 ss.

<sup>5</sup> Liv. 8.23.15.

<sup>6</sup> In concomitanza, del resto, col declino del *dictator optimo iure creatus*, che ebbe il suo ultimo protagonista, prima della ripresa sillana, in M. Giunio Pera nel 216 a.C.

L'ultimo *dictator comitorum habendorum causa* di cui si abbia notizia (a parte la *dictatura* di Cesare nel 49 a.C., che fa storia a sé) è C. Servilio Gemino, nominato nel 202 a.C. da suo fratello, il console M. Servilio Gemino. E sia detto per inciso che fu, quella legata al suo nome, una delle più oscure ed equivocate faccende della vita politica romana. Avversato dagli Scipioni, C. Servilio fu avversato anche dal tempo cattivo (o forse dal servizio meteorologico ufficiale, ch'era in mano ai sacerdoti amici degli Scipioni). Fatto sta che, nominato presumibilmente a novembre del 202, egli non poté portare a termine le elezioni entro il 14 marzo del 201, ultimo giorno di carica dei consoli dell'anno precedente, perché *saepe comitia indicta perfici tempestates prohibuerunt*<sup>7</sup>. Ma Servilio tenne duro e riuscì a superare le *tempestates* avverse, portando a consoli, nei sei mesi dalla sua nomina, si badi bene, due *augures* ottimisti in materia climatica, Cn. Cornelio Lentulo e P. Elio Peto, il quale ultimo (si badi meglio) era proprio il suo *magister equitum*. Né il prestigioso C. Servilio si limitò a questo. Se è vero<sup>8</sup> che le elezioni le presiedette lui e che il 15 marzo non lasciò il posto ad un *interrex*, di cui effettivamente nel racconto di Livio non vi è traccia, Servilio infranse anche la regola « mommсенiana », pure estremamente logica e convincente, secondo cui un *dictator* non poteva rimanere in carica oltre la durata in carica della coppia consolare che gli aveva dati i poteri.

Giunte le cose a questo punto, si intende bene come e perché, nei secoli successivi sino a Cesare e ad Ottaviano, delle elezioni si siano sempre occupati, salvo qualche sporadico e necessitato caso di *interregnum*, direttamente i *consules*. L'Aymard<sup>9</sup> è troppo gentiluomo quando attribuisce la svolta essenzialmente al fatto che, esaurita la seconda guerra punica, i consoli avevano meno da fare fuori Roma e potevano quindi attendere, uno dei due se non entrambi, alle operazioni elettorali in città. La cruda verità era, a mio irriverente avviso, che la classe politica romana si era finalmente avviata ad una mentalità che è divenuta assai diffusa tra le classi politiche contemporanee: prima le elezioni e i giochi di potere, poi la *respublica*. E ne vedremo meglio, tra poco, gli aspetti.

3. — Ma come sopperire ai casi di completo e autentico « vuoto

<sup>7</sup> Liv. 30.39.5.

<sup>8</sup> Come sostiene credibilmente il JAHN, *cit.* (nt. 1) 144 ss.

<sup>9</sup> In REA. 46 (1944) 244.

di potere»? Ecco il problema alla cui soluzione si provvede con l'istituto dell'*interregnum*. Bisogna però guardarsi dal credere che l'*interregnum* sia stato sempre simile a se stesso e che ad esso sempre, senza eccezione alcuna, si sia fatto correttamente ricorso nelle ipotesi di mancanza di uomini designati a subentrare nelle supreme cariche dello stato ai titolari delle stesse che fossero morti o decaduti.

Cominciamo dalle origini. La dottrina, come è noto, è divisa tra chi, attenendosi alla tradizione romana, assegna il *principium* dell'istituto all'età monarchica<sup>10</sup> e chi viceversa ritiene che l'*interregnum*, essendo preordinato alla ipotesi di vacanza delle magistrature repubblicane, non possa essersi profilato che nella *respublica*<sup>11</sup>. Non mancano, naturalmente, le posizioni intermedie, o per meglio dire esitanti, come quella, ad esempio, del Momigliano<sup>12</sup>, che qualifica l'*interrex* repubblicano una « pallida imitazione o continuazione dell'*interrex* della monarchia ».

A me sembra che, se si parte solo ed esclusivamente dalla configurazione costituzionale dell'*interrex* repubblicano, o più precisamente da quella dell'*interrex* posteriore al 367 o 366 a.C. (l'anno delle così dette *leges Liciniae Sextiae*), il problema della risalenza o meno dell'istituto all'età della monarchia sia mal posto. Le differenze tra i due tipi di *interreges* vi sono e sono notevoli, non fosse altro perché, anche a voler accettare la tradizione sul carattere elettivo dell'antica monarchia vitalizia, l'*interrex* dell'epoca regia sottoponeva il candidato all'approvazione dei *comitia curiata* mentre l'*interrex* dell'età repubblicana sottoponeva gli aspiranti consoli all'approvazione dei *comitia centuriata*. È umano che, posti di fronte a queste diversità, gli studiosi siano indotti, più che ad effettuare una scelta critica, a manifestare, come da ultimo il Jahn<sup>13</sup>, una « Neigung » personale (che, nel caso del Jahn, è piuttosto verso la tesi del Mommsen che verso la tesi dei suoi contraddittori).

Il modo di ragionare deve essere peraltro diverso. Tenuto presente che il termine *interregnum* fa pensare al *regnum* piuttosto che alla *respublica*; tenuto presente che la tradizione parla di *interregna* seguiti

<sup>10</sup> Mommsen, Beloch, Siber; da ultimo, sul punto, HEUSS, in ZSS. 64 (1944) 79.

<sup>11</sup> DE MARTINO, *Storia della costituzione romana* 1 (1951) 176; VON LÜBTOW, *Das röm. Volk* (1955) 179 ss.

<sup>12</sup> *Le origini della repubblica romana*, in *Riv. storica it.* 81 (1969) 31.

<sup>13</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 12.

alla morte di Romolo<sup>14</sup>, alla morte di Numa Pompilio<sup>15</sup>, alla morte di Tullio Ostilio<sup>16</sup>, alla morte di Anco Marzio<sup>17</sup>, e parla altresì di un tentativo soffocato di *interregnum*<sup>18</sup> anche alla morte del primo tiranno etrusco, Tarquinio Prisco, dopo di che di *interregnum* essa discorrerà solo a sèguito della cacciata di Tarquinio il Superbo<sup>19</sup>; tenuto presente cioè che la derivazione monarchica dell'*interregnum* è perfettamente verosimile, anche perché di *interregna* non se ne ebbero alla morte dei re assolutisti etruschi, ivi compreso il « democratico » Servio Tullio, cui la tradizione attribuisce la non mai abbastanza incredibile istituzione dei *comitia centuriata*<sup>20</sup>, la domanda da porsi è questa: vi sono nell'*interregnum* repubblicano delle caratteristiche essenziali che non si spiegano o non si spiegano agevolmente con la creazione repubblicana dell'*interregnum*, mentre si spiegano o si spiegano più agevolmente con la derivazione dell'istituto dai tempi della monarchia?

Certo che vi sono, e sono due: il principio « *auspicia ad patres redeunt* » e il termine di cinque giorni della carica di *interrex*.

Il principio per cui, in caso di vacanza nel consolato e di mancanza di *magistratus patricii* in grado di convocare i *comitia centuriata*, gli *auspicia ad patres redeunt*<sup>21</sup>, intendendo per *patres* i soli senatori patrizi, è un principio che non si concilia facilmente con la *respublica* patrizio-plebea<sup>22</sup>. Se gli *auspicia* erano privilegio esclusivo dei soli *senatores patricii* e non di tutti i membri del senato, ciò non può essere stato perché i *senatores patricii* se li fossero riservati per sé (cioè li avessero usurpati) o se li fossero fatti attribuire in sede costituente da non si sa bene quale autorità politica o religiosa, ma deve essere stato perché vi era un tempo antico in cui *senatores* erano per definizione solo i *patres* e quindi solo ai *patres* tornavano, in caso di vuoto di potere, gli *auspicia*. La genesi del principio non è compatibile con la *respublica*, o almeno con la *respublica* che riconosceva ai *plebeii* lo

<sup>14</sup> Liv. 1.17.5-6, Dion. Hal. 2.57.

<sup>15</sup> Liv. 1.22.1, Dion. Hal. 3.36.1.

<sup>16</sup> Liv. 1.32.1, che parla di un unico *interrex*.

<sup>17</sup> Dion. Hal. 3.46.1; cfr. Liv. 1.35.6.

<sup>18</sup> Dion. Hal. 4.8.2-3.

<sup>19</sup> Dion. Hal. 4.76.1; non così Liv. 1.60.3.

<sup>20</sup> E non la istituzione del solo *exercitus centuriatus*: GUARINO, *Storia del diritto romano*<sup>4</sup> (1969) 48 ss., 81 ss.

<sup>21</sup> Cic. *ep. ad Brut.* 13.4, *de leg.* 3.3.9.

<sup>22</sup> Sia essa sorta nel 509 a. C., come vuole la tradizione, o si sia essa formata agli inizi del sec. IV a. C., come penso di poter sostenere io.

*status di cives* ammessi ai *comitia centuriata*, quindi teoricamente alle magistrature, quindi teoricamente al *senatus*, ma è compatibile solo con una *civitas* antichissima che non dava rilevanza costituzionale ai non *patricii*, alla *plebs*<sup>23</sup>.

Se questa argomentazione ci porta verso la monarchia o, quanto meno, verso una *respublica* esclusivamente *patricia*, anteriore quindi alla *respublica* favoleggiata dalla tradizione o comunque alla *respublica* dei tempi storici che tutti conosciamo, la valutazione critica del principio dei cinque giorni ci fa approdare senza possibilità di dubbio in piena epoca monarchica, anzi ci suggerisce di risalire proprio agli inizi dell'età monarchica. Cinque giorni erano troppo pochi per organizzare un'elezione, anche se si ammette che la regola della *professio* degli aspiranti al consolato sia stata introdotta solo nel 98 a.C. dalla *lex Caecilia Didia*<sup>24</sup> ed anche se si ritiene che il periodo del *trinundinum* (che gli studiosi fissano in almeno 17 giorni) sia stato reso obbligatorio non prima del 142 a.C.<sup>25</sup>. Era tanto poco pensabile che cinque giorni fossero sufficienti allo scopo, che si formò il principio consuetudinario che alle elezioni presiedesse quanto meno un secondo *interrex* nominato dal primo<sup>26</sup>. L'ipotesi di Teodoro Mommsen, secondo cui il primo *interrex* non poteva *habere comitia* perché la sua *proditio* non avveniva *auspicato*, oltre che criticabile sul piano degli *auspicia* (essendo assurdo che un *interrex* scelto *inauspicato* avesse il potere di *dicere auspicato* il secondo *interrex*)<sup>27</sup>, non giustifica i cinque giorni del primo *interrex*, perché sarebbe bastato un giorno solo, né giustifica i cinque giorni del secondo *interrex*, che i *comitia* li avrebbe dovuti indire e lui soltanto *auspicato* e che perciò, normalmente, avrebbe avuto bisogno di più tempo a disposizione. Se supponiamo che l'*interrex* provenisse dall'età monarchica pre-serviana, in cui il suo compito si limitava alla facile e rapida convocazione dei *comitia curiata*, cui comunicare il nome del nuovo *rex* scelto dai *patres* (o cui, se vogliamo proprio credere alla tradizione, sottoporre quell'unico nome per l'approvazione), ecco che i cinque giorni diventano più che sufficienti. Ed è significativo, a questo proposito, che il racconto tradizionale segnala un unico *inter-*

<sup>23</sup> GUARINO, *cit.* (nt. 20) 85 ss.

<sup>24</sup> SCULLARD, *Roman Politics* (1951) 18; cfr. Cic. *phil.* 5.3.8, *de domo* 20.53.

<sup>25</sup> Così D. C. EARL, in *Historia* 14 (1965) 330.

<sup>26</sup> Asc. in *Mil.* 38 St.: *non fuit autem moris ab eo qui primus interrex proditus erat comitia haberi.* Cfr. *schol. Bob.* 116 St.

<sup>27</sup> Cfr. VON LÜBTOW, *cit.* (nt. 11) 191.

*rex* per la designazione di Anco Marzio<sup>28</sup> e un unico *interrex*<sup>29</sup> per la successione a Tarquinio il Superbo (problema difficile, sul quale dovremo peraltro tornare).

Ma non è tutto. La durata di cinque giorni (e non quattro e non sei) diventa pienamente comprensibile, riferita all'età monarchica, se prendiamo nella debita considerazione l'ipotesi avanzata da E. T. Merrill e ripresa da A. Magdelain<sup>30</sup>, secondo i quali essa è da collegarsi al periodo del *regifugium* (24-28 febbraio di ogni anno), che a sua volta deve essere ricondotto all'antichissima usanza dei *reges* di isolarsi durante gli ultimi cinque giorni dell'anno lunare, facendosi sostituire in quei giorni da un *interrex*. Alla funzione ordinaria di surrogare ogni anno per cinque giorni il *rex* in carica l'*interrex* aggiunse probabilmente la funzione straordinaria di esercitare per un massimo di cinque giorni il sommo potere nel *regnum* al fine di dar luogo all'entrata in carica del successore del *rex* defunto. Personalmente non vedo la necessità di ipotizzare che l'*interrex* del periodo ordinario (24-28 febbraio) dovesse *dicere* un secondo *interrex* il quale riconsegnasse la *civitas*, il 1° marzo, al re riemerso dal *regifugium*<sup>31</sup>: il re vitalizio non aveva bisogno di nessuna investitura per riprendere le sue funzioni, e me lo conferma il fatto che il *rex sacrorum*, il quale in epoca storica faceva ogni 24 febbraio il simbolico *regifugium* dal *comitium*, non riceveva a sua volta nessuna simbolica reinvestitura al 1° marzo.

Comunque, a prescindere da queste discussioni particolari, se è vero che i cinque giorni dell'*interrex* hanno a che fare con i cinque giorni del *regifugium*, la derivazione dell'*interregnum* dall'epoca regia diventa, allo stato delle nostre conoscenze, pressoché certa.

4. — Assodata la derivazione dell'*interregnum* dal *regnum*, si pone il problema del suo adattamento alla *respublica* o, piú esattamente, il quesito del processo storico che portò, con la mediazione anche dell'*interregnum*, alla formazione della *libera respublica*. E qui naturalmente i casi son due: o prestiamo orecchio obbediente alla tradizione, e con la tradizione ai Fasti consolari, e allora il problema è risolto in partenza, anzi non è un problema; oppure valutiamo criticamente la

<sup>28</sup> Liv. 1.32.1, già citato a nt. 16.

<sup>29</sup> Stando almeno al già citato Dion. Hal. 4.76.1 (v. nt. 19).

<sup>30</sup> Quest'ultimo in *REL.* 41 (1962) 220 ss.

<sup>31</sup> V. invece JAHN, *cit.* (nt. 1) 23 ss., e citazioni *ivi*.

tradizione in tutte le sue contraddizioni clamorose, e allora ci accorgiamo che alla cacciata dei re etruschi non poté seguire *extemplo* la fondazione della *respublica*, sí che si affollano le domande circa i modi ed i tempi attraverso cui si pervenne alla *respublica*, diciamo, delle cosí dette *leges Liciniae Sextiae*.

Qual è il mio punto di vista in argomento credo sia abbastanza noto, e non mi ripeterò<sup>32</sup>. Qui mi limiterò, con riferimento all'ipotesi da me difesa, ma cercando di non farmi dominare da essa, ad esaminare il profilo specifico dell'*interregnum*.

Molto accortamente il Jahn<sup>33</sup> dedica una sezione a parte alla serie di *interregna* sino al 370 a. C., o piú precisamente sino al 356-355 a. C., anni in cui si registrarono la prima *dictatura* e il primo *interregnum* successivi a quelli del 370. Si tratta di casi, tutti, quale piú quale meno, altamente discutibili nella loro verità storica. Già li ha contestati in blocco il Fruin<sup>34</sup>, osservando che a tutti i nomi di *interreges* dei sec. V e IV corrispondono gli stessi nominativi, con cariche eponime, non solo nell'anno o negli anni precedenti ma anche, addirittura, nell'anno o negli anni seguenti<sup>35</sup>. Si tratti pure di una coincidenza, certo è che la circostanza è molto singolare e invita a chiedersi se l'annalistica romana, volendo mettere un certo quale ordine in un periodo che le appariva pieno di inesplicabile disordine e zeppo di investiture magistratuali di incertissima origine, non abbia, e aggiungo in buona fede, ritenuto che quelle investiture fossero derivate da un *interrex* e non abbia cercato, ragionando ragionando, di identificare gli *interreges* che le mancavano con i *consulares* piú in vista degli anni precedenti (se non necessariamente anche degli anni successivi).

La cosa, contrariamente a quanto assume il Jahn<sup>36</sup>, era di una notevole importanza, perché altrimenti troppi sarebbero stati gli episodi di *solitudo magistratuum* da ascrivere ai primi secoli della *respublica*. E a difesa, o almeno a spiegazione di questo modo di procedere certamente leggero ma di sicuro non fraudolento, io voglio solo ricordare

<sup>32</sup> V., da ultimo, GUARINO, *cit.* (nt. 20) 52 ss., e l'articolo «*Post reges exactos*», in *Labeo* 17 (1971) 309 ss.

<sup>33</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 55-64.

<sup>34</sup> *Beitr. zur Fastenkritik*, in *JCIPh.* 40 (1894) 115 ss.

<sup>35</sup> Unica eccezione Q. Fabio Vitulano, *cos.* 423, *tr. cons. pot.* 416 e 414, *interrex* 413, che non compare in anni successivi, ma con il quale, secondo il Fruin, sarebbe stato probabilmente confuso Q. Fabio Ambusto, *cos.* 412.

<sup>36</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 60 nt. 27.

che la storiografia moderna, ben piú pensosa e responsabile dell'annalistica romana, tuttavia non esita in certi casi, e per plausibili ragioni, a risolvere situazioni difficili con la congettura dell'*interrex*, se non proprio con i nomi dei presunti *interreges*. Basti pensare che l'unico episodio di anarchia, di *solitudo magistratum*, che l'annalistica non ha saputo nascondersi e nasconderci, quello di cinque<sup>37</sup> o quattro<sup>38</sup> o almeno un anno<sup>39</sup> che ha preceduto il 370 a. C., a parte il fatto che è stato incredibilmente negato dal Mommsen<sup>40</sup>, è stato ipotizzato proprio come un lungo *interregnum* dal Cavaignac<sup>41</sup>.

L'annalistica romana ha dunque avuto il torto di credere, o di voler credere per amor di patria, che tutti i vuoti di potere dei sec. V e IV a. C. siano stati risolti col ricorso all'*interregnum* e la storiografia moderna, se ben guardiamo, non ragiona diversamente dall'annalistica. Invece si è dimenticato e si dimentica l'amara possibilità che, a Roma come dovunque, il vuoto di potere sia stato colmato, a volte, non con l'istituto costituzionale *ad hoc*, ma con iniziative incostituzionali di carattere strettamente politico e si dica pure eversivo. Perché vogliamo innaturalmente negare che nella *respublica* romana, che non era dichiaratamente un « Rechtsstaat », si possa esser verificato quello che negli stati moderni, pure tutti muniti del brevetto di una « costituzione fondamentale » e del corredo di minuziose legislazioni scritte, si verifica, e non tanto di rado, sotto i nostri occhi?

5. — L'annalistica romana, dunque, ha « rifatto » i primi secoli di Roma, almeno a mio avviso, un po' come ha fatto Teodoro Mommsen, e come facciamo noi tutti sulle illustri tracce di quest'ultimo, nel ricostruire *a posteriori* quello che anche essa, in certo senso, postulava essere un « Rechtsstaat »<sup>42</sup>. E siccome si trovava tra le mani, fra l'altro, un istituto dell'*interregnum* piú o meno perfettamente funzionante, ormai, per la soluzione dei casi di vacanza delle magistrature patrizie, ecco

<sup>37</sup> Liv. 6.35.10.

<sup>38</sup> Zonar. 7.24.

<sup>39</sup> Diod. 15.75.1; Plin. *n. h.* 16.235.

<sup>40</sup> *Röm. Chron.*<sup>2</sup> (1859) 205.

<sup>41</sup> In *Mél. Piganiol* (1966) 749.

<sup>42</sup> Lo postulava, ovviamente, in modo inconscio, cioè con meno rigore critico, e inoltre con fantasia disciplinata, con distacco assai minore dall'interesse patriottico e civile di assegnare sin dal suo primo anno un assetto democratico ben definito alla *respublica*. Ma, sempre a mio avviso, con animo non diverso.

che essa, sempre a mio avviso, lo ha usato come toccasana di tutte o quasi le antiche situazioni di disordine al vertice.

Ma noi non possiamo e non dobbiamo farci prendere da questo giuoco di logica ricostruttiva. Da un lato abbiamo la certezza che l'*interregnum* fu ereditato dalla monarchia<sup>43</sup>, ma dall'altro sappiamo anche che dalla monarchia (cheché ne dica la tradizione) fu ereditato il *rex sacrorum* a carattere vitalizio<sup>44</sup> e sappiamo altresì che l'*exercitus centuriatus* patrizio-plebeo istituito dai re etruschi non poté acquistare le funzioni di *comitia centuriata* deliberanti se non parecchio tempo dopo la cacciata dei Tarquini<sup>45</sup>. Se teniamo presente tutto ciò, alla ricostruzione annalistica dei primi secoli della *respublica* (perché di ricostruzione, e non di altro, può trattarsi), abbiamo non solo il diritto, ma addirittura il dovere di vedere se possa sostituirsi una ricostruzione altrettanto (ma consapevolmente) ipotetica, che sia però più rigorosa sul piano critico, più realistica sul piano umano.

Purtroppo, poco o nulla conosciamo dei *reges* « repubblicani » dei sec. V e IV a. C., cioè di quelli che l'annalistica ha audacemente arguito essere stati, sin dal primo anno *post reges exactos*, solo dei sacerdoti, *reges sacrorum*, esclusi rigorosamente da ogni carica politica. È ovvio che l'annalistica non se ne sia più occupata gran che, e che i Fasti degli eponimi, impostati a loro volta sulla ricostruzione annalistica, quei *reges* li ignorino ed eventualmente li trasformino in *magistratus* annuali eponimi<sup>46</sup>. Comunque, anche se manchiamo della possibilità di utilizzare quelli che potrebbero essere gli indizi più preziosi, vi sono elementi che non vanno sottovalutati.

Punto di partenza è che il *rex sacrorum* era più verosimilmente, in quest'epoca, la massima autorità religiosa non solo di nome, ma anche di fatto. Se in età storica, divenuto un insignificante relitto, egli tuttavia conservava il primo posto nel rango sacerdotale, ciò deve essere dipeso dal suo progressivo esautoramento, da quella « rivoluzione pontificale » del sec. IV a. C. che è stata credibilmente supposta da K. Latte<sup>47</sup>, dall'esautoramento dei *comitia curiata* (che erano i *comitia* davanti

<sup>43</sup> V. *retro* n. 3.

<sup>44</sup> GUARINO, *cit.* (nt. 32) 310 ss.

<sup>45</sup> Non si spiegherebbe, in caso diverso, perché la *plebs*, che nell'ordinamento centuriato era in larga maggioranza, abbia dovuto tanto lottare, ed abbia sopra tutto dovuto ricorrere ad una organizzazione e ad un'azione di tipo rivoluzionario, per ottenere frusto a frusto il pareggiamento con l'ordine patrizio.

<sup>46</sup> GUARINO, *cit.* (nt. 32) *passim*.

<sup>47</sup> *Römische Religionsgeschichte* (1960) 195.

ai quali veniva inaugurato) ad opera dei *comitia centuriata*, dal venir meno dell'importanza pratica (oltre che rituale) dell'annuo *regifugium*, nonché dall'esautoramento della sua influenza politica ad opera del comandante o dei comandanti dell'*exercitus centuriatus*.

Sono per ora tutte possibilità, sta bene. Ma andiamo avanti e vediamo se si avvicinano al livello delle probabilità.

Tutti sappiamo, in ordine ai *reges* dell'età monarchica, che ve ne furono di due tipi fundamentalmente diversi anche sul piano cronologico: il tipo del *rex* latino-sabino, inaugurato davanti ai *comitia curiata* e titolare della così detta *potestas*, e il tipo successivo del *rex* etrusco, del pari inaugurato davanti ai *comitia curiata*, ma che alla generica *potestas* di re aggiungeva la titolarità di un potere molto più intenso e specifico, l'*imperium*, per il conferimento del quale occorreva ottenere dai *comitia curiata* un'apposita *lex curiata de imperio*<sup>48</sup>. L'*imperium*, come tutti pure sappiamo, non soppiantò o assorbì la *potestas*: i *magistratus cum imperio* dei tempi storici avevano sia la *potestas* che l'*imperium* e differivano dai *magistratus sine imperio* perché questi ultimi avevano solo la generica *potestas*<sup>49</sup>. Ciò posto, se ne deduce che i *reges* etruschi, i tre re tiranni del periodo monarchico, riunivano in sé una duplice e ben distinta situazione costituzionale: quella tradizionale del *rex cum potestate* e quella nuova, ben più importante sul piano pratico, del *rex cum imperio*, cioè del *magister populi*, del comandante di quel *populus* che era originariamente sinonimo di *exercitus*. Le due situazioni costituzionali (quella di *rex cum potestate* e quella di *magister populi*) erano astrattamente scindibili: il *rex* poteva cioè anche lasciar conferire temporaneamente la funzione di *magister populi* (sulla base della *lex curiata de imperio*) ad altra persona più capace o meno impegnata con gli affari cittadini. E a questo proposito va tenuto presente che, stando alla tradizione<sup>50</sup>, Servio Tullio, pur guardandosi bene dal lasciare anche per un sol momento il comando dell'esercito ad altri, tut-

<sup>48</sup> Si noti: occorre ottenere la *lex de imperio* dai *comitia curiata* perché evidentemente l'*exercitus centuriatus* introdotto dai *reges* etruschi non aveva ancora assunto il carattere di assemblea costituzionale.

<sup>49</sup> GUARINO, *cit.* (nt. 20) 211 ss.

<sup>50</sup> Liv. 1.48.9 (*Id ipsum tam mite ac tam moderatum imperium tamen, quia unius esset, deponere eum in animo habuisse quidam auctores sunt, ni scelus intestinum liberandae patriae consilia agitantibus intervenisset*); Liv. 1.60.4 (*Duo consules inde comitiis centuriatis a praefecto urbis ex commentariis Servi Tulli creati sunt...*). Sui *commentarii Servi Tulli*: OGILVIE, *A Commentary on Livy Books 1-5* (1965) 231 s.

tavia prevede la possibilità dei consoli annuali, cioè, per tradurre il racconto della tradizione in termini di verosimiglianza, prevede che l'*exercitus centuriatus* potesse essere comandato, in qualche stagione di guerra, non da lui o dai suoi successori personalmente, ma da un diverso *magister populi* in grado di trarre autonomamente gli *auspicia* e quindi investito del comando con un'apposita *lex curiata de imperio*.

*Post reges exactos*, cioè cacciati da Roma i Tarquinii, se è assurdo supporre, seguendo la tradizione, che di colpo sia stata istituita la *respublica* consolare, non è affatto azzardato immaginare che i nuovi *reges*, scelti dai *patres* con oculata prudenza a che non ricalcassero le orme della tirannide etrusca, abbiano sempre più spesso e facilmente lasciato che il *magister populi*, il *praetor* della *legio* centuriata incaricato di tener testa alle difficili campagne militari che si dovettero compiere in quell'epoca, insomma il titolare dell'*imperium*, fosse la persona di volta in volta reputata più adatta a questo compito dal *senatus*. Donde la progressiva riduzione del *rex cum potestate* a *rex sacrorum* e la progressiva costituzionalizzazione della carica suprema ed eponima di quello che, sino al 405 a. C.<sup>51</sup>, fu l'unico *praetor* annuale. I Fasti consolari confermano ampiamente questa ricostruzione indiziaria perché la parte di essi più evidentemente falsa, o se si preferisce immaginosa, è costituita proprio dalla serie di nomi che va dall'inizio tradizionale della *respublica* al decemvirato, anzi agli anni immediatamente successivi in cui ha inizio la serie dei così detti *tribuni militum consulari potestate* (prima normalmente almeno tre e poi, dopo lo sdoppiamento della *legio*, normalmente almeno sei)<sup>52</sup>: *tribuni militum* che basterebbero le aperte contraddizioni di Livio<sup>53</sup> a farci intendere che altro non furono se non il risultato dell'impossibilità, determinata dall'opposizione politica della *plebs*, di giungere alla designazione del *praetor* prima, dei due *praetores* poi. E non si dica che il *clavus annalis* infisso nel tempio di Giove Capitolino, secondo la famosa *lex vetusta* ricordata da Liv. 7.3.5-9, costituisce prova del fatto che sin dal primo anno *post reges exactos* il *clavus* non fu piantato dal *rex*, ma fu piantato da un magistrato repubblicano, il tanto discusso *praetor maximus*. Per ragioni esposte altrove<sup>54</sup>, io non dubito né della coincidenza dell'inaugurazione del tempio, né dell'annualità del rito, ma faccio notare due cose: primo, che il sistema del

<sup>51</sup> Anno del probabile sdoppiamento della *legio* in due *legiones*.

<sup>52</sup> WERNER, *Der Beginn der röm. Republik* (1963) 283 ss.

<sup>53</sup> Liv. 4.6.8, 4.7.2.

<sup>54</sup> V. GUARINO, *cit.* (nt. 32) *passim*.

*clavus annalis* non era esclusivo e caratteristico del tempio di Giove Capitolino<sup>55</sup>; secondo, che il tempio di Giove Capitolino fu progettato e costruito, se non potuto inaugurare, proprio dai re etruschi, a magnificazione della loro potenza, sí che è verosimile che l'infissione del *clavus annalis* sia stata predisposta come funzione del *magister populi*, cioè del *rex cum imperio*, e sia passata successivamente ad essere compito del sommo *magistratus cum imperio* (anche se non il *rex*) o di un *dictator* da lui *clavi figendi causa* nominato.

6. — Torniamo ora agli *interreges*. Nel periodo qui considerato la tradizione ne conta, tutt'al piú, quindici, dei quali tutt'al piú quattro nella fase anteriore al decemvirato legislativo del 451 a. C. e tutt'al piú undici nella fase successiva al decemvirato.

Particolarmente i primi quattro *interregna* hanno i segni evidenti del leggendario. Quello iniziale, del 509 a. C., che avrebbe introdotto il sistema della *respublica*, è tanto incredibile che Livio<sup>56</sup>, a differenza di Dionigi<sup>57</sup>, non lo registra, e comunque presenta la singolarità di un unico *interrex*, Sp. Lucrezio, che nel giro di cinque giorni avrebbe fatto eleggere dai *comitia centuriata* due consoli ordinari e tre *suffecti*, uno dei quali sarebbe stato egli stesso. Quello del 482 a. C.<sup>58</sup> del pari non è menzionato da Livio<sup>59</sup>, il quale indica il primo *interrex*, A. Sempronio Atratinò, come dittatore dell'anno precedente e non ricorda affatto Sp. Larcio, il secondo *interrex*, che poi, secondo alcuni, altro non è che la matrice onomastica di Sp. Lucrezio. Quello del 462 a. C., ricordato da Livio<sup>60</sup> e da Dionigi<sup>61</sup>, sarebbe scaturito dalla morte per peste dei due consoli del 483, ma non si capisce perché sarebbe durato tanto a lungo che l'ultimo *interrex* della serie (di cui non conosciamo altri nomi), P. Valerio Poplicola, poté fare eleggere solo l'11 agosto i nuovi consoli, nelle persone di L. Lucrezio Tricipitino e T. Veturio Gemino. Infine quello del 451 a. C., che avrebbe dato luogo al primo decemvi-

<sup>55</sup> Oltre quanto dice Livio nel passo citato si legga Fest. *shv.* [49 L.]: *Clavus annalis appellabatur, qui figebatur in parietibus sacrarum aedium per annos singulos, ut per eos numerus colligeretur annorum.*

<sup>56</sup> Liv. 1.60.3.

<sup>57</sup> Dion. Hal. 4.76.1.

<sup>58</sup> Dion. Hal. 8.90.

<sup>59</sup> Liv. 2.42.10-13.

<sup>60</sup> Liv. 3.8.2.

<sup>61</sup> Dion. Hal. 9.69.1.

rato, è solo una supposizione gratuita del Jahn<sup>62</sup>, il quale non vede come possa altrimenti spiegarsi che i consoli del 452 abdicarono proprio per farsi assumere tra i *decemviri* e che pertanto le elezioni di questi ultimi si svolsero senza direzione magistratuale.

Ecco il punto. Nel periodo dal 509 al 451 a. C. la tradizione, mentre da un lato segnala quella straordinaria congerie di guerre esterne e di agitazioni interne che tutti ricordiamo, dall'altro ritma impassibilmente gli anni che passano col metro di coppie consolari tutte regolarmente elette (salvi i due *interregna* del 482 e del 462), dando al prologo l'incredibile veste dell'iniziativa di Sp. Lucrezio (*interrex* secondo Dionigi e *praefectus urbi* secondo Livio) e omettendo di dare proprio al drammatico epilogo del decemvirato, al quale anche per tante altre ragioni siamo tenuti a credere, una qualsiasi investitura costituzionale, sia *per consules* che *per interregnum*. Troppo regolare e meccanico per essere vero.

È evidente che in questo agitato tratto di tempo la vita costituzionale di Roma non si svolse per coppie consolari e per deliberazioni centuriate. E ce lo conferma il fatto che i mitici consoli L. Valerio e M. Orazio, che Livio<sup>63</sup> segnala eletti *per interregem* nel 449 a. C., a prescindere dall'anacronistica legislazione che viene ad essi attribuita (la *lex de provocatione*, la *lex de plebiscitis*), pubblicarono le *XII tabulae*, ivi comprese le due famigerate *tabulae inique*, senza farle approvare dai *comitia centuriata*<sup>64</sup>.

Se infine guardiamo agli episodi di *interregnum* successivi a quello, pur esso improbabile, del 449 a. C., possiamo esimerci dall'entrare nella minuta discussione circa la loro attendibilità<sup>65</sup>. Questi episodi si intrecciano con tutta la complessa questione dei *tribuni militum consulari potestate*. Chi, come me, ritiene che i *tribuni militum* sono il segno della impossibilità in cui spesso si trovò il senato di procedere alla designa-

<sup>62</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 57 s.

<sup>63</sup> Liv. 3.55.1.

<sup>64</sup> Cfr. Liv. 3.57.10: *Priusquam urbem egrederentur, (P. Valerius et M. Horatius) leges decemvirales, quibus tabulis duodecim est nomen, in aes incisas in publico proposuerunt. sunt qui iussu tribunorum aediles functos eo ministerio scribant.* Sulla questione: GUARINO, *La legislazione arcaica nel racconto di Livio*, in *AUCT.* 3 (1949) 213 ss.; ID., *L'ordinamento giuridico romano*<sup>3</sup> (1959) 100 ss. In adesione alla mia tesi: DE FRANCISCI, *Per la storia dei «comitia centuriata»*, in *St. Arangio-Ruiz* 1 (1953) 1 ss.

<sup>65</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 58 ss.

zione del *praetor* o dei *praetores*<sup>66</sup> è portato per conseguenza a ritenere che fu proprio in questi anni, successivi alla legislazione decemvirale, che divenne normale la riduzione del *rex* a mero *rex sacrorum* e acquistò pertanto rilievo costituzionale determinante la designazione annuale dei titoli dell'*imperium*, cioè del *praetor* (o dei *praetores*) oppure, a titolo sostitutivo, dei *tribuni militum cum imperio*.

Quale degli *interregna* tra il 444 e il 355 sia vero e quale no è difficile, forse impossibile precisare. Ma si può affermare con una certa sicurezza che fu questo il momento storico in cui l'*interregnum* passò ad essere da *interregnum* « monarchico » un *interregnum* « repubblicano », cioè uno degli elementi di quella *respublica* consolare e centuriata che si andava lentamente formando e che si riversò nelle forme costituzionali, indubbiamente attendibili, che la tradizione attribuisce alle *leges Liciniae Sextiae* del 367 a. C.

7. — Adattato che si fu alla *respublica*, l'*interregnum* precisò nei secoli successivi la sua fisionomia. È sopra tutto a questo riguardo, per l'analisi attenta dei singoli episodi, a partire dall'*interregnum* del 355, che il libro del Jahn si dimostra veramente prezioso<sup>67</sup>. Meno pregevoli, forse un po' sommariamente tracciate, le regole costituzionali che il Jahn trae, nella sua così detta « parte generale », dall'analisi degli episodi. Su alcune di esse vorrei ora brevemente soffermarmi.

In ordine alle due prime regole, quella degli *auspicia* che *redeunt ad patres* e quella dei cinque giorni della carica, vi è poco da dire. Già le abbiamo spiegate come provenienti dall'assetto costituzionale monarchico. Vi è solo da aggiungere, relativamente alla *respublica* dei tempi storici, che ovviamente la « riserva » dell'*interregnum* ai *patres*, cioè ai soli senatori patrizi, andò progressivamente impallidendo, almeno sul piano della prassi, nella misura in cui andò del pari sbiadendo la preminenza dei *senatores patricii* rispetto ai *senatores plebeii*. Gli *interna senatus* ci sono ignoti e sarebbe ridicolo volerseli immaginare; ma, se è vero che progressivamente decadde anche l'*auctoritas patrum*, se è vero che alla distinzione « genetica » tra *patricii* e *plebeii* lentamente si sovrap-

<sup>66</sup> GUARINO, *cit.* (nt. 20) 61 ss. La mia tesi è, più precisamente, che i *plebeii* dell'esercito si rifiutavano di prestare obbedienza ai *praetores* che non fossero di loro gradimento (tutti *praetores* ovviamente patrizi), con la conseguenza che il comando delle truppe era esercitato surrettiziamente dai *tribuni militum*, che oltre tutto potevano essere anche di estrazione plebea.

<sup>67</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 64 ss.

pose (o comunque si aggiunse, e quindi in parte si mescolò) quella tra *senatores* che provenivano (anche se plebei di nascita) da magistrature « patrizie » e senatori che provenivano (anche se di nascita patrizia) da magistrature « plebee », se è vero che la convenienza politica fece diffondere largamente la prassi della *transitio ad plebem*, se è vero infine che potenti famiglie plebee ebbero nelle loro mani la politica di Roma non meno di certe potenti famiglie patrizie, la deduzione deve essere che, quanto meno a partire dal sec. II a. C., la decisione di far ricorso all'*interregnum* dovette essere presa dal *senatus* nel suo complesso.

È anche la tesi del Jahn<sup>68</sup>, il quale tuttavia fa una distinzione. La decisione di ricorrere all'*interregnum* era, secondo lui, effettivamente presa dal senato nel suo insieme, ma la *proditio interregis*, nel senso di designazione della persona del primo *interrex*, continuò a spettare esclusivamente ai patrizi. Non dico che questa teoria sia priva di qualche appiglio formale, ma francamente mi pare che essa presuma troppo circa il formalismo del *senatus* romano.

A mio avviso, non bisogna lasciarsi ingannare da certe fonti evidentemente interessate a sostenere che la *proditio interregis* non potesse che essere compiuta da patrizi ed a favore di patrizi, ma bisogna badare piuttosto ai fatti così come essi si presentano.

Fonti palesemente interessate alla persistenza della regola dell'esclusivismo patrizio sono Cicerone e, sulle sue tracce, Asconio, entrambi con riferimento alle agitate vicende del 52 a. C. e in particolare agli scontri di fazione che si accentrarono intorno al patrizio Milone da un lato e al plebeo (o per meglio dire, all'ex-patrizio) Clodio dall'altro. Si ricorderà che, a causa del dissidio tra questi due odiosi personaggi (l'uno candidato al consolato e l'altro alla pretura), i consoli del 53 a. C., Valerio Messalla e Domizio Calvino, non erano riusciti a far svolgere le elezioni centuriate e che il senato pensò di emettere un *consultum* per il ricorso agli *interreges* per il 52, ma il tribuno della plebe T. Munazio Planco, persona di Pompeo, bloccò il provvedimento opponendosi alla *relatio* dello stesso. Si ricorderà altresì quanto fieramente avverso a Clodio ed alle sue ambizioni sia sempre stato Cicerone. Si ricorderà infine che il 18 gennaio del 52 Clodio fu massacrato dai seguaci di Milone, che i suoi partigiani dettero per rappresaglia fuoco alla Curia il mattino seguente, ma che la morte di Clodio non impedì al senato di riunirsi sul Palatino e di giungere, nel pomeriggio del 19 gennaio<sup>69</sup>, alla pro-

<sup>68</sup> JAHN, *cit.* (nl. 1) 14 ss.

<sup>69</sup> Ascon. *in Mil.* 38 St.: *post biduum medium quam Clodius occisus erat.*

clamazione dell'*interrex* M. Emilio Lepido, il futuro triumviro. Tutto ciò premesso, il passo di Cicerone, che richiama il rigore della regola patrizia<sup>70</sup>, rivela chiaramente, come è del resto ben noto, la impronta anticlodiana. Quanto al passo di Asconio, che è relativo all'iniziativa annunciata dal tribuno della plebe contro la *relatio* del *senatus consultum de interrege prodendo*<sup>71</sup>, a parte l'influenza ciceroniana, esso ha tutto il carattere dell'utilizzazione di una formula di stile, mentre l'essenziale è che il passo identifica, in sostanza, i *patres* col *senatus*: è vero infatti che vi si dice che i *tribuni plebis* non avrebbero tollerato che il « *senatus* » convocasse i patrizi per la *proditio interregis* da parte di questi ultimi, ma la motivazione della decisione presa dai *tribuni plebis* è, se traduco bene, che i « *patres* » (questa volta nel senso di *senatus*) erano troppo ostinati nel loro proposito di *prodere interregem*.

Venendo ai fatti, a me sembrano prevalenti, se non decisivi, i seguenti rilievi. Nel 53 a. C. vi era stato sicuramente un *interrex* plebeo, l'ex patrizio Q. Metello Pio Scipione Nasica<sup>72</sup>: il che, smentendo la asserzione ciceroniana che solo un patrizio potesse essere *interrex*, svaluta di conseguenza anche l'altra asserzione che solo i *patres* potessero *prodere interregem*. Col 1° gennaio del 52 a. C., essendo decaduti i magistrati dell'anno precedente, si erano già verificati i presupposti costituzionali della *proditio interregis*: il che significa che, se fosse vero che la *proditio interregis* era tuttora privilegio dei *patres*, questi non avevano bisogno di una preventiva decisione del *senatus* per procedere alla nomina dell'*interrex*. La riunione del *senatus* all'inizio del 52 a. C. fu indetta proprio e solo per la nomina dell'*interrex*, ma il precedente di Silla, che nell'82 a. C. era stato fatto dittatore dall'*interrex*, implicava la possibilità che l'*interrex* fosse appunto autorizzato in via eccezionale alla nomina di un dittatore: il che chiarisce l'opposizione di Munazio Planco alla predisposizione di una *proditio interregis* pura e semplice, cioè intesa all'elezione di magistrati ordinari. Nel primo pomeriggio del 19 gennaio del 52 a. C.<sup>73</sup> non solo si riunì il *senatus* sul Palatino<sup>74</sup>, ma

<sup>70</sup> Cic. *de domo* 14.38: *Auspicia populi Romani, si magistratus patricii creati non sint, intereant necesse est, cum interrex nullus sit, quod et ipsum patricium esse et a patriciis prodi necesse est.*

<sup>71</sup> Ascon. *in Mil.* 30 St.: *tribuni plebis referre ad senatum de patriciis convocandis qui interregem prodere passi non essent, cum interregem prodere obstinatiores essent.*

<sup>72</sup> CIL. I<sup>2</sup>.2.2663 c.

<sup>73</sup> Secondo la minuziosa e convincente ricostruzione del JAHN, *cit.* (nt. 1) 21 nt. 53.

<sup>74</sup> Cass. Dio 40.49.5: εὐθὺς τῆς δευτέρας.

fu *proditus* l'*interrex* Emilio Lepido<sup>75</sup>: il che rende ancora piú verosimile la nomina dell'*interrex* da parte dell'intero senato e rende ancor piú verosimile la procedura che il Jahn<sup>76</sup> è « costretto » ad immaginare: « dass sich die patrizischen Senatoren nach der Annahme des Senatsbeschlusses, der sie zur Ernennung eines Interrex aufforderte, von den übrigen Senatoren trennten, aber sofort am gleichen Tagungsort den ersten Interrex bestellten ».

8. — Il discorso che precede ci ha permesso incidentalmente di segnalare che il passare del tempo logorò anche la regola secondo cui l'*interrex* doveva essere di estrazione patrizia.

Q. Cecilio Metello Pio Scipione Nasica coprì la carica nel giugno del 53 a. C., dopo circa sei mesi dall'inizio dello stato di *interregnum*, ma gratuita mi sembra l'ipotesi del Münzer<sup>77</sup> e del Jahn<sup>78</sup> che all'*interrex* plebeo si sia arrivati in quell'occasione quasi per forza di cose, in quanto cioè erano stati esauriti tutti i patrizi, « die für das Amt in Frage kamen ». In senato doveva esservi ben piú di una quarantina di patrizi disponibili e, anche se la prassi tendeva a limitare opportunamente il giro degli *interreges* ai *consulares*, è noto che la prassi non fu sempre rigidamente applicata. D'altronde non era affatto vietato, anche se era inconsueto, che la stessa persona fosse eventualmente *interrex* due volte<sup>79</sup>. Mi sembra infatti che, comunque possano essere andate le cose agli inizi, relativamente ai tempi storici si debbano fare i conti con un evidente allentamento di certe caratteristiche tutto sommato non essenziali dell'*interregnum*. Se dobbiamo credere che già nel 291 a. C. avvenne che L. Postumio Megello presentò come *interrex* se stesso ai *comitia centuriata* e fu eletto console<sup>80</sup>, davvero non può e non deve far

<sup>75</sup> Ascon. 38.

<sup>76</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 22.

<sup>77</sup> In *Hermes* 71 (1936) 223.

<sup>78</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 175.

<sup>79</sup> Non mi richiamerò, quanto a quest'ultimo punto, all'improbabile lista di otto *interreges* che ci è stata tramandata in ordine al 355 a. C. (lista nella quale il primo e il secondo nominativo sembrano da identificarsi con i portatori del settimo e dell'ottavo), né tanto meno invocherò a mio sostegno la spiegazione del MAGDELAIN (« *Auspicia ad patres redeunt* », in *Mél. Bayet* [1964] 448 ss.) giustamente respinta dal JAHN (*cit.* [nt. 1] 19 ss.).

<sup>80</sup> Liv. 27.6.8: ... *exemplum vetus L. Postumi Megelli, qui interrex iis comitiis, quae ipse habuisset, consul cum C. Iunio Bubulco creatus esset*. La tentazione di ipotizzare che Postumio Megello sia sortito console da comizi convocati da

specie che successivamente sia avvenuto alla stessa persona di essere *interrex* due volte nel corso di uno stesso *interregnum*. Certe regole dell'*interregnum* non bisogna immaginarselo, specie quando si constata che certe altre caratteristiche per nulla immaginarie dell'istituto non resistettero in perpetuo ma si piegarono dinanzi all'evoluzione della politica romana.

Le sole caratteristiche immutate, e in certo senso immutabili, dell'istituto dell'*interregnum* (caratteristiche la cui sparizione avrebbe davvero implicato la sparizione dell'istituto) furono, in conclusione, almeno a mio avviso, le seguenti. Primo: all'*interregnum* si ricorreva, anzi era necessario ricorrere, solo nell'ipotesi di vacanza delle magistrature competenti alla convocazione dei *comitia centuriata* in sede elettiva (ed è un punto, questo, sul quale dovremo tornare tra poco). Secondo: il primo *interrex* era un senatore designato formalmente dal senato e durava in carica cinque giorni. Terzo: ogni *interrex* successivo a quello *proditus* dal *senatus* era un senatore formalmente *creatus* discrezionalmente dal suo predecessore e durava in carica al massimo cinque giorni. Quarto: l'*interrex* in carica era il sommo magistrato, o comunque il sommo titolare dei pubblici poteri in Roma, quindi aveva l'eponimia, l'*imperium*, i *fasces* e, in astratto, la *iurisdictio* sia *contentiosa* che *voluntaria*. Quinto: funzione precipua e assorbente dell'*interrex* era di dirigere al più presto regolari elezioni centuriate, quanto meno per la nomina di uno tra i due *consules*. Sesto: con la elezione quanto meno di un console l'*interregnum* veniva automaticamente meno, con la conseguenza che il console o i consoli usciti dalla elezione assumevano la carica *extemplo*<sup>81</sup>.

E tralascio per brevità ogni più minuta discussione su questi punti<sup>82</sup>.

9. — Ma con ciò i problemi dell'*interregnum* non sono finiti. Ve

quel Bubulco che egli come *interrex* aveva fatto eleggere, è innegabilmente forte. Ma Livio parla chiaro: i comizi elettorali furono diretti, per ambedue i consoli, proprio da Postumio Megello. V. *infra* nt. 81.

<sup>81</sup> Liv. 3.55.1, 6.1.9; Ascon. *in Mil.* 34 St.

<sup>82</sup> La discussione, ad esempio, della tesi secondo cui l'*interrex* decadeva *ipso iure* dopo l'elezione del primo console, lasciando a questo la direzione delle operazioni elettorali successive (tesi alquanto azzardata cui accede il JAHN, *cit.* [nt. 1] 26); o la discussione della tesi mommseniana (esattamente criticata anche dal JAHN, *cit.* [nt. 1] 25) secondo cui i *consules* usciti dall'elezione diretta dell'*interrex* entravano in carica solo nel primo *dies sollemnis* successivo (calende o idi); o infine la discussione relativa al computo del periodo di *interregnum* a carico dell'anno consolare (JAHN, *cit.* [nt. 1] 30 ss.).

n'è ancora uno, molto importante sul piano politico e su quello giuridico, che forse il Jahn fa male a non prendere « à bras le corps ». Come mai, scomparsa la *dictatura comitorum habendorum causa*, anche l'*interregnum* declinò fortemente, se proprio non disparve del tutto, nel sec. II a. C.? E come mai l'istituto ebbe una sia pure effimera ripresa a partire da Silla? Se poco fa<sup>83</sup> ci siamo spiegati la scomparsa della dittatura elettorale in una maniera che può essere parsa qualcosa tra il cinico e il superficiale, è stato perché la grande e vera questione andava trattata in ordine al vuoto di potere e all'*interregnum*.

Già durante la seconda guerra punica l'*interregnum* aveva mostrato segni inequivocabili di cedimento. Contro otto *dictaturae comitorum habendorum causa* dal 217 al 202 a. C. si conta un solo caso sicuro di *interregnum* nel 216, mentre del tutto fantasioso è un *interregnum* del 208<sup>84</sup>. Dal 208 sino all'*interregnum* dell'82 a. C., i casi segnalati dal Jahn<sup>85</sup> sono comunque solo cinque, e quattro sono assai dubbi. Una lacuna del libro 41 di Livio non ci mette in condizione di aver notizie circa la fine dell'anno 176 e gli inizi dell'anno 175 a. C., ma Prisciano<sup>86</sup>, proprio con riferimento al libro 41 di Livio, afferma che *periti religionum iurisque publici, quando duo ordinarii consules eius anni, alter morbo, alter ferro perisset suffectum consulem negabant recte comitia habere posse*: dedurne<sup>87</sup> che pertanto il *consul suffectus* del 176, C. Valerio Levino, verosimilmente non diresse i *comitia* e si dovette ricorrere all'*interregnum* è giustificabile con il bisogno di trovare una collocazione all'*interregnum* di L. Emilio Paolo (*cos.* II 168) che è attestato epigraficamente<sup>88</sup>. I consoli del 162 a. C. sono ben noti, P. Cornelio Scipione Nasica e C. Marcio Figulo, ma è anche noto che Ti. Sempronio Gracco, che aveva diretto la loro elezione l'anno precedente, mandò tardivamente a dire dalla Sardegna, ove si trovava proconsole, di aver proceduto al suo compito *contra auspicia*<sup>89</sup>: trarne la conseguenza che Scipione Nasica e Marcio Figulo, ritenendosi *vitio creati*, si dimisero e apri-

<sup>83</sup> Retro n. 2.

<sup>84</sup> Basato, quest'ultimo, sul fatto che Q. Fabio Massimo Verrucoso è indicato come *interrex bis* nell'*elogium* di *Inscr. It.* 13.3 n. 80 e sulla gratuita ipotesi del Mommsen che il secondo *interregnum* sia caduto in quest'anno: JAHN, *cit.* (nt. 1) 135 s.

<sup>85</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 150 s.

<sup>86</sup> Priscian. 17.29 e 150.

<sup>87</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 150 ss.

<sup>88</sup> *Inscr. It.* 13.3 n. 81.

<sup>89</sup> *Cic. nat. deor.* 2.4.10, *de div.* 2.35.74.

rono il varco all'*interregnum*<sup>90</sup> è invece arbitrario. Che poi i due consoli del 152 a.C., M. Claudio Marcello e L. Valerio Flacco, terrorizzati da certi prodigi e dal responso degli aruspici che prevedevano la loro morte, si siano precipitosamente dimessi, lo dice Obsequens<sup>91</sup> ma è smentito dai Fasti, che segnalano la morte *in magistratu* del solo Valerio Flacco e implicano che l'ambizioso Marcello, che si era dato tanto da fare per divenire console per la terza volta, abbia consumato l'ufficio sino all'ultimo minuto<sup>92</sup>. A un *interregnum* nel 109 a.C. crede poco anche il Jahn<sup>93</sup>, e fa bene. Infine l'*interregnum* del 106 a.C. è una pura supposizione dello Chantraine<sup>94</sup>, basata sul fatto che i consoli del 107 a.C., C. Mario e L. Cassio Longino, furono impegnatissimi in guerra fino a tutta la fine dell'anno.

A mio parere, le ragioni di questa totale o quasi totale eclisse dell'*interregnum* nel sec. II a. C. sono due: una ragione di ordine giuridico e una ragione di ordine politico.

Sul piano giuridico-costituzionale si riconobbe l'attribuzione ad indire e presiedere i *comitia centuriata* elettorali a tutti i *magistratus*, o per lo meno a quelli *cum imperio*, usciti dagli stessi: quindi non solo ai *consules ordinarii*, che alle origini erano i soli magistrati di estrazione centuriata, ma ai *suffecti*, ai *praetores* e non saprei dire se anche ai *censores* (che erano *magistratus maiores* e *patricii*, ma *sine imperio*). La estensione non dovette essere ammessa senza contrasti, come dimostra il passo di Prisciano che abbiamo dinanzi citato, ma sicuramente avvenne: era implicata dalla logica costituzionale romana e ne fa fede, sia pure in modo impreciso, Cicerone<sup>95</sup> là dove dice *dum unus erit patricius magistratus* (e avrebbe dovuto specificare *cum imperio* o, quanto meno, *maior*), *auspicia ad patres redire non possunt*<sup>96</sup>.

Sul piano politico gli effetti di questa evoluzione costituzionale, che importava una forte diminuzione delle possibilità pratiche di un vuoto di potere e del conseguente ricorso all'*interregnum*, si fecero sentire in maniera, almeno a mio avviso, molto più intensa di quanto solitamente non si creda. Le regolari elezioni (o per meglio dire, le elezioni secondo

<sup>90</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 153 ss.

<sup>91</sup> J. Obseq. 18.

<sup>92</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 155 ss.

<sup>93</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 158 s.

<sup>94</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 159.

<sup>95</sup> Cic. *ad Brut.* 13.4.

<sup>96</sup> Cfr. Cass. Dio 46.45.3.

i sistemi formalmente regolari della convocazione dei *comitia centuriata* da parte dei *magistratus* in carica) divennero praticamente inevitabili perché in un modo o nell'altro, sia pur attraverso i *suffecti* o i *praetores*, ci si sarebbe quasi sempre arrivati. Ecco perciò che la tattica e la strategia politica delle persone o dei gruppi interessati al potere furono portate, anche a prescindere dalle ben note rivalità che caratterizzarono i tempi, a modificarsi. Da un lato fu vivacemente avversato, come abbiamo visto a suo tempo, il ricorso al *dictator comitiorum habendorum causa creatus*, che era una inaccettabile proiezione del console (e quindi del relativo gruppo politico) da cui era stato nominato e che esercitava inoltre (abbiamo visto anche questo) una troppo sfacciata influenza sulla elezione a console del proprio *magister equitum*; dall'altro lato, divenuta difficile l'utilizzazione dell'*interregnum*, divenne difficile accordarsi in senato sulle persone degli *interreges* e sulle candidature che questi avrebbero patrocinato.

Il problema delle elezioni alle magistrature (così come parallelamente avvenne per quello delle elezioni dinanzi ai *comitia tributa* ed ai *concilia plebis*) si trasferì pertanto proprio là dove doveva essere risolto secondo la costituzione, nel Campo Marzio. Ma quanto erano mutati i tempi da quelli, sia pure notevolmente abbelliti dalla nostalgia, in cui si erano svolte le antiche elezioni. Tutto stava nei favori del popolo, e dunque tutto stava nell'accaparrarseli e nell'utilizzarli per complessi giuochi di potere che andavano ben al di là delle singole poste elettorali, ma coinvolgevano combinazioni di cariche non solo maggiori e minori (collegando le elezioni centuriate con quelle tribute), ma persino patrizie e plebee (collegando le elezioni dei *comitia* con quelle dei *concilia* e non rifuggendo da disinvolute *transitiones ad plebem*).

Si fece qualcosa per superare questo indecoroso marasma? Certo. Almeno nelle intenzioni e nei tentativi si fece molto. Basti ricordare che l'epoca alla quale ci riferiamo è quella delle leggi repressive dell'*ambitus*, è quella della *Cincia de donis et muneribus*, è quella delle *leges tabellariae*, è quella dell'imposizione del *trinundinum* e della *lex Caecilia Didia* sulla *professio*<sup>97</sup>. Ma, secondo il vecchio verso di Dante, «le leggi son, ma chi pon mano ad esse»? La storia della dissoluzione politica e morale della *libera respublica* è troppo nota, di un ricordo troppo cocente, per dover essere anche *per indices* qui rievocata.

<sup>97</sup> GUARINO, *cit.* (nt. 20) 196, 281.

10. — Poi venne Silla: quello che uno storiografo contemporaneo<sup>98</sup> si compiace di definire, tutti i gusti son gusti, il « letztere Altrömer », ma che io, attenendomi a Sallustio<sup>99</sup>, preferirò ricordare come *facundus, callidus et amicitia facilis, ad simulanda negotia altitudo ingeni incredibilis*.

Il grande simulatore « restaurò » da par suo la *respublica*, dandole forse egli stesso, prima ancora di Cesare o di Ottaviano, il colpo che doveva rivelarsi il colpo di grazia. Quelle che erano state le istituzioni di una società politica aristocratica, ma non illiberale, furono da lui ripristinate a sostegno di una concezione strettamente oligarchica e tendenzialmente personalistica del potere. In una con l'*auctoritas patrum* furono quindi richiamati in vita dittatura e *interregnum*, l'una e l'altro allo scopo di eliminare le gravi disfunzioni di una democrazia indubbiamente malata attraverso la mortificazione o addirittura l'annullamento della democrazia stessa.

Per quel che qui ci riguarda, le vicende dell'82 a.C. sono di una significazione addirittura spietata. Per coprire di un mantello legale la sua tirannide<sup>100</sup>, Silla approfitta della morte del console Cn. Papirio Carbone in Sicilia e di C. Mario presso Preneste per reclamare, con richiamo al costume antico, che non prevedeva la possibilità delle elezioni centuriate dirette da un *praetor*, l'istaurazione, intorno ai primi di dicembre, dell'*interregnum*. L'*interrex proditus* dal senato è lo stesso *princeps senatus*, il patrizio L. Valerio Flacco, cui Silla autorevolmente suggerisce (con evidente richiamo addirittura ai tempi regi) di non stare a creare un secondo *interrex*, ma di procedere senz'altro alla sua nomina a *dictator legibus scribundis et rei publicae constituendae*. Mentre Silla (si ricordi l'*altitudo ingeni incredibilis ad simulanda negotia*) si allontana da Roma per non aver l'aria di influenzare con la sua presenza il popolo, Valerio procede all'obbedienza, probabilmente facendo votare dai *comitia* una *lex Valeria de Sulla dictatore creando*<sup>101</sup>.

E così il colpo di stato è fatto nel modo che piú è caro ai dittatori, col richiamo alle piú antiche tradizioni e col fervido *consensus universorum omnium*.

Scomparso Silla dalla scena politica, naturalmente è « le déluge ». Le istituzioni da lui ripristinate *ad personam*, tra queste l'*interregnum*,

<sup>98</sup> BERVE, *Sulla*, in *Gestaltende Kräfte der Antike*<sup>2</sup> (1966) 375.

<sup>99</sup> B. Iug. 95.3.

<sup>100</sup> È App. bell. civ. 1.456-459 che parla.

<sup>101</sup> ROTONDI, L. p. 348 s.

sopravviveranno ancora per qualche tempo, ma avranno di volta in volta un aspetto ed una funzione diversi in correlazione con gli avvenimenti e con le personalità che mano a mano si seguiranno <sup>102</sup>.

L'*interregnum* del 77 a.C. nasce dall'insanabile dissidio tra i consoli del 78, M. Emilio Lepido e Q. Lutazio Catulo, che rende impossibili le elezioni, e si svolge in un'atmosfera tanto agitata da indurre ad un certo punto il *senatus* a rimettere le sorti stesse della *respublica*, mediante quello che si usa chiamare il *senatusconsultum ultimum*, principalmente nelle mani dello stesso *interrex*. L'*interregnum* del 55 a.C. scaturisce dalle manovre di Pompeo e Crasso per ottenere il consolato contro l'opposizione del console del 56, Cn. Cornelio Lentulo Marcelino, e utilizzando i contrasti tra costui e il *tribunus plebis* C. Porcio Catone, in modo da permettere a Cesare di inviare a Roma nel gennaio del 55 un buon numero dei suoi soldati per partecipare alle votazioni. L'*interregnum* del 53 a.C. viene determinato da un groviglio di manovre e di risse, dietro cui sta l'aspirazione di Pompeo alla dittatura. Lo stesso si dica dell'*interregnum* del 52 a.C., di cui abbiamo già parlato <sup>103</sup>.

E con ciò per l'*interregnum* anche l'ultimo capitolo è chiuso, salvo che si voglia aggiungervi l'appendice di un assai improbabile *interregnum* seguito nel 43 a.C. alla morte dei consoli A. Irzio e C. Pansa in battaglia <sup>104</sup>.

L'anno 43 a.C. è quello in cui Ottaviano fu fatto console con Q. Pedio. Come sia pervenuto Ottaviano al consolato è piuttosto oscuro e Cassio Dione <sup>105</sup>, che ce ne parla, non contribuisce a chiarirlo sufficientemente. Ma per quel che riguarda la *libera respublica*, ormai in punto di morte, la cosa non ha più nessuna importanza.

Certo Ottaviano non avrà mancato di rifarsi anche lui a qualche precedente. « *Nullum magistratum contra morem maiorum delatum recepi* » <sup>106</sup>.

<sup>102</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 166 ss.

<sup>103</sup> *Retro* n. 7.

<sup>104</sup> JAHN, *cit.* (nt. 1) 188.

<sup>105</sup> Cass. Dio 46.45.5.

<sup>106</sup> *R.g.d.A.* 6.